



Regione Umbria

Giunta Regionale

Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Comuni Umbri - Provincia di Terni

Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali
circondariali

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

e p.c Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo
protocollo.prefpg@pec.interno.it

Prefettura di Terni - Ufficio Territoriale del Governo
protocollo.preftr@pec.interno.it

Ministero dell'Interno - DAIT Dipartimento per gli
affari interni e territoriali
dait.prot@pec.interno.it

Ministero dell'Interno - DAIT - Direzione centrale dei
servizi elettorali
elettorali.prot@pec.interno.it

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Programmazione,
Bilancio, Cultura, Turismo

Servizio Affari generali della Presidenza,
Comunicazione, Riforme, Rapporti con i
livelli di governo, Pari opportunità

Dirigente

Luca Conti

REGIONE UMBRIA

Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 5943/3513

FAX:

Indirizzo email:

lconti@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

regione.giunta@postacert.umbria.it

Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea
legislativa dell'Umbria di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024.
Primi adempimenti del procedimento elettorale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria in
data 21 settembre 2024, sono stati convocati per **domenica 17 e lunedì 18
novembre 2024** i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e
dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Le operazioni di votazione si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e nella giornata di lunedì alle 7:00 alle 15:00, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del DL 29 gennaio 2024, n. 7, convertito in Legge 25 marzo 2024, n. 38.

Subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l'accertamento del numero dei votanti avranno inizio le operazioni di scrutinio.

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti per l'organizzazione dei procedimenti elettorali.

* * *

A) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

B) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, *“è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*.

Con riferimento alle elezioni regionali, è importante evidenziare che è ormai consolidato l'orientamento interpretativo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativamente al *dies a quo* dell'applicazione del divieto di comunicazione istituzionale, la cui decorrenza è da individuarsi nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni ovvero il giorno di **giovedì 3 ottobre 2024**. In occasione delle consultazioni elettorali regionali del 2019, infatti, la stessa AGCOM con nota prot. n. 0384644 dell'11 settembre 2019 ha confermato alla Regione Umbria che. *“come anche rappresentato dal Comitato*



regionale competente – il periodo elettorale relativo alle elezioni regionali ha inizio il 45° giorno precedente la data fissata per la consultazione elettorale”.

Deve ritenersi, pertanto, che l’assunzione del quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni quale *dies a quo* per il divieto ex art. 9 assicura l’uniforme applicazione del divieto in tutte le regioni interessate dalla consultazione elettorale, precludendo così trattamenti discriminatori *in peius* per quelle Amministrazioni i cui Presidenti di Giunta regionale abbiano adottato il decreto di convocazione dei comizi con largo anticipo rispetto al quarantacinquesimo giorno in cui vanno affissi i manifesti.

C) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria

Ai sensi dell’art. 11, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 3, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, il giorno di **giovedì 3 ottobre 2024** (*45° giorno antecedente quello della votazione*), a cura dei sindaci di tutti i Comuni, dovrà essere pubblicato all’albo pretorio *online* e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del sindaco (*o altro organo di vertice del comune*), con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, nonché della data della votazione e dell’orario di apertura dei seggi.

Il manifesto, il cui testo base è già stato trasmesso con nota pec protocollo n. 213226 del 24-09-2024, sarà realizzato direttamente dai comuni, in ragione di tre esemplari per sezione elettorale, ai fini della conseguente affissione in luoghi pubblici del comune, dopo l’inserimento sullo stesso delle necessarie indicazioni relative alla denominazione del comune, nome del sindaco, etc.

D) Costituzione dell’Ufficio unico circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale

Entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e quindi **entro il 6 ottobre 2024**, ai sensi dell’art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come sostituito dall’articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il capoluogo di regione si costituisce l’Ufficio unico circoscrizionale.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e quindi **entro l’8 ottobre 2024**, ai sensi del medesimo art. 8, presso la Corte d’appello del capoluogo di regione si costituisce l’Ufficio centrale regionale.



E) Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per arredamento seggi

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello dell'anzidetta pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, e quindi **entro il 18 ottobre 2024**, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, i sindaci, o gli Assessori delegati, di tutti i comuni, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza ed il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, devono essere quattro, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della scheda di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione elettorale in essere.

F) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, si richiama l'attenzione dei signori sindaci in ordine alla necessità che ciascun comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione. Peraltro, negli stessi casi - ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile - i comuni potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Si vorrà altresì fornire conferma, alle rispettive Prefetture, in ordine alla disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nel giorno della votazione ed in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali rispetto alle forniture effettuate potranno essere inoltrate direttamente agli Uffici elettorali provinciali delle Prefetture.

Si richiama inoltre la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato,



l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

G) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi elettorali, o comunque non appena i comuni ne saranno venuti in possesso, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 18/1979, agli elettori all'estero deve essere spedita, a cura del comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione della data e degli orari della votazione.

H) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95)

La commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè tra **mercoledì 23 ottobre e lunedì 28 ottobre 2024** in pubblica seduta, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto a firma del sindaco o di altro organo in carica, da pubblicare nell'albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Il modello di manifesto per le elezioni regionali è stato già trasmesso dalla Regione Umbria con nota pec protocollo 213226 del 24-09-2024.

Il sindaco notificherà agli interessati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il 15° giorno antecedente quello della votazione (**sabato 2 novembre 2024**).

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, dagli interessati, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al sindaco che provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di ulteriori nominativi di scrutatori formata all'atto delle nomine.

La comunicazione delle nomine in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni (**giovedì 14 novembre 2024**).

I sindaci, nel notificare agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione affinché, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.



I) Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione per le elezioni regionali (art. 11, comma 2, lett. b) della legge 17 febbraio 1968, n.108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4)

Entro sabato 2 novembre 2024, quindicesimo giorno precedente la data della consultazione, dovranno essere pubblicati nell'albo pretorio online e affissi in altri luoghi pubblici dei comuni interessati alle elezioni regionali i manifesti riproducenti i nominativi dei candidati alla carica di presidente e le liste dei candidati consiglieri e i relativi contrassegni.

Ove i manifesti, per il numero dei candidati presidenti e/o delle liste di candidati consiglieri fossero stati stampati in più fogli, nell'affissione di cui trattasi, i fogli costituenti ciascun manifesto dovranno essere riuniti rispettando l'ordine definitivo risultante dalle operazioni di sorteggio.

Per quanto riguarda il colore delle schede di voto, il colore tradizionalmente utilizzato per le elezioni regionali è il verde (*tonalità pantone GREEN-U*).

J) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (*articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46*) si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito del territorio della regione della quale si è elettori.

L'elettore interessato deve far pervenire al comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 8 ottobre e lunedì 28 ottobre 2024**. Tale ultimo termine (*28 ottobre*), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, e dell'art. 41, comma 7, del D.P.R. n.



570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.

K) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste di candidati per le elezioni regionali, ai sensi dell'art. 9 bis della legge 17/2/1968 n. 108, come modificato dalla L.R. n. 4/2015, gli uffici elettorali di tutti i comuni dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 18 ottobre e sabato 19 ottobre 2024**, negli orari previsti per la presentazione stessa (*e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 18 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 19 ottobre*); gli stessi Uffici dovranno rimanere aperti nei tre giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre**, anche nelle ore pomeridiane.

L) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (*cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22*) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (*tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990*), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.



Regione Umbria

Giunta Regionale

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Per la loro competenza a livello nazionale, invece, i parlamentari nazionali e gli avvocati iscritti all'albo hanno funzioni autenticatorie nell'intero territorio italiano.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" che è già consultabile nel sito della Regione.

M) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" che è già consultabile nel sito della Regione.

* * *

I signori sindaci vorranno comunicare quanto sopra ai responsabili degli Uffici elettorali comunali ed ai Segretari comunali, ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza, vigilando affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.

FIRMATO DIGITALMENTE

Luca Conti